

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

VISTO: il D.lgs 62/2017

VISTO: il DM 741/2017

VISTO: il DM 742/2017

VISTA: la CM 1865/2017

VISTA: l'O.M. 172/2020 e Linee Guida

VISTA: la Nota del M.I. n.1934 del 26 ottobre 2020

VISTA: la Nota del M.I. . 6 maggio 2021, n. 699 – Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie. Primo e secondo ciclo di istruzione

VISTA: la Nota del M.I .n. 159 del 17/05/2021” Ordinanza concernente gli scrutini finali per l’a.s. 2020/21

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

DELIBERA

I CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

SCUOLA PRIMARIA

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti delibera i seguenti criteri di cui tutti i Consigli di Interclasse dovranno tenere conto ai fini dell’ammissione/non ammissione degli alunni alla classe successiva (art. 3 D.lgs 62/2017 e l’O.M. 172/2020).

L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe della scuola secondaria di I grado, è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

L'alunno/a viene ammesso/a alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita un giudizio in via di prima acquisizione in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva. Tale decisione è assunta all'unanimità.

La certificazione delle competenze, di cui al decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione.

A tal fine il Collegio dei docenti delibera i seguenti criteri, di cui il Consiglio di classe/team docenti dovrà tenere conto ai fini dell’ammissione alla classe successiva:

- progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza
- atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico
- continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa

- concreta possibilità di successivo recupero di eventuali competenze acquisite parzialmente.

Il Collegio docenti delibera i seguenti criteri ai fini della non ammissione:

1. Gravi carenze o mancata acquisizione delle abilità di base propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logico-matematica);
2. Gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di documentati interventi personalizzati di recupero svolti nel corso di tutto l'anno scolastico.

La non ammissione deve essere accompagnata da specifica motivazione che evidenzia le ragioni di tale eccezionale provvedimento:

- assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, abilità logico-matematiche ...);
- mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di percorsi individualizzati;
- gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente al raggiungimento di obiettivi attinenti alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno. La non ammissione deve inoltre essere accompagnata da motivazione che evidenzia il percorso messo in atto da tutti i docenti di classe:
- gli interventi di recupero e sostegno effettuati;
- la personalizzazione del percorso formativo in relazione a obiettivi di miglioramento sostenibili per ciascun alunno e le modalità di valutazione adottate in coerenza con il percorso individuato;
- la comunicazione sistematica alle famiglie - tramite verbali di colloqui ed altra documentazione - relativa alla situazione di difficoltà e alla condivisione delle strategie adottate per il miglioramento.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti delibera i seguenti criteri di cui tutti i Consigli di classe dovranno tenere conto per l'ammissione/ non ammissione degli alunni/e alla classe seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, ferma restando la preventiva verifica della validità dell'anno scolastico, ovvero della frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato e fatte salve le specifiche deroghe (art. 5 e 6 D.lgs 62/2017).

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti il Collegio dei docenti deve validare l'anno scolastico in base al numero delle assenze, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 62/2017): il numero delle assenze non deve superare il tetto massimo di $\frac{1}{4}$ rispetto al monte orario complessivo (per la scelta di 36 ore settimanali la frequenza minima per l'ammissione alla classe successiva è di 891 ore annue; per la scelta di 30 ore settimanali è di 743 ore annue).

Fermo restando che i team dei docenti ed i consigli di classe devono comunque essere in possesso di tutti gli elementi utili all'espressione della valutazione degli alunni interessati, sono previste, a fronte di esigenze eccezionali e documentate, le deroghe alla frequenza dei tre quarti del monte ore annuale previsto negli ordinamenti per:

1. gravi motivi di salute
2. terapie e/o cure programmate

3. partecipazione ad attività sportive/Artistiche/Musicali
4. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese di legge
5. gravi disagi familiari documentati.

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

A tal fine il **Collegio docenti delibera i seguenti criteri, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere conto ai fini dell'ammissione alla classe successiva:**

- progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza
- atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico
- continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa, partecipazione e buona volontà
- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) di eventuali competenze acquisite parzialmente.

Nel caso in cui sia deliberata l'ammissione, ma una o più valutazioni siano inferiori a 6/10 sul documento di valutazione, o siano state portate a 6 per decisione di consiglio, tale deliberazione assunta a maggioranza dovrà essere adeguatamente riportata nel verbale del consiglio di classe e la famiglia dovrà essere appositamente informata con specifica nota scritta che indichi anche i percorsi di recupero consigliati dai docenti.

Il Collegio docenti delibera inoltre i seguenti criteri, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere conto ai fini della non ammissione alla classe successiva:

- numerose e gravi carenze che potrebbero compromettere un positivo e sereno prosieguo del percorso scolastico dell'alunno;
- numerose e gravi carenze che, nonostante documentati e tempestivi interventi di recupero e/o sostegno, non siano state colmate;
- complessiva insufficienza maturazione nel processo di apprendimento dell'alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici.

Il Consiglio di classe terrà conto per la non ammissione alla classe successiva in particolare la presenza di:

- 5 insufficienze gravi;
- 4 insufficienze gravi e 2 insufficienze lievi;
- 3 insufficienze gravi e 4 insufficienze lievi;
- 2 insufficienze gravi e 6 insufficienze lievi

Si precisa che viene considerata insufficienza lieve la valutazione 5, insufficienza grave la valutazione 4.

La non ammissione viene deliberata a maggioranza, il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato e iscritto a verbale.

Per tutti gli ordini di scuola si stabilisce inoltre quanto segue:

Comunicazioni alla famiglia degli allievi scuola primaria e sec. di I grado

Subito dopo lo svolgimento dei Consigli di classe, nel caso sia stata rilevata una situazione critica o qualora siano presenti le condizioni per la compromissione del positivo esito dell'anno scolastico, il Coordinatore di classe convoca la famiglia al fine di fornire chiare informazioni in merito alla situazione dell'alunno, con particolare riguardo al profitto.

In caso di non ammissione, il giorno successivo allo scrutinio del 2° quadrimestre e comunque prima della pubblicazione degli esiti, il coordinatore di classe informerà attraverso la segreteria amministrativa- area didattica la famiglia tramite comunicazione telefonica registrata in forma di fonogramma per invitarla a scuola e comunicare personalmente l'esito degli scrutini.

Approvato con delibera del Collegio dei docenti del 17/11/2022